

**DELIBERA N. 418/20/CONS**

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI POLISTENA (RC) PER LA  
VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 26 agosto 2020;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 19 giugno 2020, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 19 giugno 2020, la quale afferma il principio di concentrazione delle scadenze elettorali di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 *“che si applica altresì al referendum confermativo del testo di legge costituzionale recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019”* e fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 la data delle operazioni di voto per le elezioni amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 18 luglio seguente, recante *“Indizione del referendum popolare confermativo relativo all’approvazione del testo della legge costituzionale recante «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari», approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 12 ottobre 2019”*, fissato per i giorni 20 e 21 settembre 2020;

VISTA la delibera n. 322/20/CONS del 20 luglio 2020, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai*

*mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” indetto per i giorni 20 e 21 settembre 2020”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno 15 luglio 20 marzo 2019 con il quale sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 324/20/CONS del 20 luglio 2020, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020*”;

VISTA la nota del 14 agosto 2020 (prot. n. 0343978), con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Polistena (RC) a seguito della segnalazione di un gruppo di cittadini di Polistena, trasmessa il 12 agosto 2020 dalla Prefettura di Reggio Calabria, per la distribuzione “*sin da domenica 2 agosto us.*” di un opuscolo intitolato “*Polistena è cambiata ≠ dieci anni al servizio del popolo 2010 - 2020*”. Al riguardo, il Comitato, dopo aver avviato il procedimento e richiesto le controdeduzioni in data 12 agosto 2020 per la presunta violazione dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000 n. 28, ha preso atto che il “*resoconto informativo del doppio mandato amministrativo ...omissis.....è stato stampato in data antecedente e diffuso non oltre il 05.08.2020, e, considerando che per l’affissione del manifesto elettorale la “circolare n. 42/2020 del 23 luglio 2020 ... diramata dal Prefetto di Reggio Calabria reca la data del 6 agosto 2020, [ha ritenuto tuttavia ] che con la circolare medesima, diffusa dal 23 luglio 2020 [...] sono stati indetti i comizi elettorali*”, per cui ha proposto l’adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATA, in particolare, la nota del 13 agosto 2020, pervenuta il 14 agosto seguente (prot. n. 0343467), con la quale il Sindaco del Comune di Polistena, dott. Michele Tripodi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando, in sintesi, quanto segue:

- in primo luogo “*la circolare n. 42/2020 Area/II/S.E., trasmessa opportunamente dalla Prefettura di Reggio Calabria al [...] Comune, allega il manifesto di convocazione dei comizi elettorali con data prestampata del 6.8.2020 (quarantacinquesimo giorno antecedente alle elezioni comunali). Lo stesso manifesto è stato stampato e pubblicato in pari data all’albo pretorio e affisso in altri luoghi pubblici come da indicazioni prefettizie*”;

- in particolare, l'Ente evidenzia che *“l'opuscolo “Comune di Polistena – rapporto alla Città - Polistena è cambiata#dieci anni al servizio del Popolo 2010-2020, resoconto informativo del doppio mandato amministrativo ...omissis.....è stato stampato in data antecedente e diffuso non oltre il 05.08.2020, termine ultimo per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale, ai sensi dell'art. 9 della L. 28/2000”;*
- il Comune, a difesa della correttezza del proprio agire, ha riportato quanto diffuso dalla Prefettura di Venezia, la quale ha richiamato, in occasione delle consultazioni amministrative del 2012, quale *dies a quo* del divieto di comunicazione istituzionale, quello di pubblicazione del manifesto dei comizi elettorali;
- infine, l'Amministrazione comunale ha altresì richiamato quanto esplicitato alla nota n. 13 delle linee di indirizzo diramate dell'Autorità (avente titolo *“La cd. Par Condicio. Le competenze dell'Autorità e le modalità operative. Aggiornamento”*), in cui viene dato credito alla *“linea interpretativa secondo cui la decorrenza del divieto di comunicazione istituzionale”* sarebbe *“da individuarsi nel quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle votazioni;*
- pertanto, ad avviso del Comune *“l'ente ha rispettato i termini di cui all'art. 9 della L. 28/2000”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che tale divieto di comunicazione istituzionale decorre a far data dalla convocazione dei comizi per il referendum popolare confermativo indetto in data 18 luglio 2020 e prosegue fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura delle campagne per le elezioni referendarie e amministrative del 20 e 21 settembre 2020;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;*

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse*

*pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale” (cfr. art. 1, comma 5);*

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione realizzata, attraverso la pubblicazione e distribuzione oggetto di segnalazione, dal Comune di Polistena, interessato al rinnovo degli organi del 20 e 21 settembre 2020, ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, che, in quanto legge speciale, ha sostituito l'impianto normativo precedente in tema di propaganda elettorale nei mezzi di comunicazione a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO più precisamente che tale attività di comunicazione, pur essendo antecedente alla convocazione dei comizi per le elezioni per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale del 20 e 21 settembre 2020 (6 agosto 2020), come si evince dalle memorie dell'Ente, è successiva alla data di convocazione dei comizi per il *referendum* popolare confermativo e quindi, per la sovrapposizione cronologica delle consultazioni elettorali, è riconducibile al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000 a far data dalla convocazione dei comizi referendari che per prima si configura in ordine temporale (18 luglio 2020) e copre l'intero periodo elettorale fino al 18 settembre 2020, giorno di chiusura di entrambe le campagne per le elezioni referendarie e amministrative;

PRESA VISIONE dell'opuscolo trasmesso con la documentazione istruttoria dal Comitato competente dal titolo *“Comune di Polistena – rapporto alla Città - Polistena è cambiata#dieci anni al servizio del Popolo 2010-2020”*, editato dall'Amministrazione comunale di Polistena, consegnato - come da dichiarazione del Sindaco - prima dell'inizio della campagna per il rinnovo del Comune e composto di quarantuno pagine, recante il logo del Comune di Polistena, l'editoriale del Sindaco Michele Tripodi, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri con riferimenti, anche enfatici, alle attività svolte (interventi, investimenti, opere pubbliche, servizi, manifestazioni, ) nei dieci anni dei due mandati amministrativi da parte dell'Amministrazione uscente;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Polistena attraverso la pubblicazione e distribuzione alla cittadinanza dell'opuscolo in questione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito

dell'impersonalità in quanto il documento riporta il logo del Comune di Polistena, le fotografie del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni, né alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Più precisamente, le informazioni relative alle attività svolte nei due quinquenni amministrativi sono già regolarmente pubblicate ai sensi di legge nelle relazioni di fine mandato disponibili sul sito istituzionale dell'Ente, mentre nell'opuscolo in questione vengono utilizzate espressioni enfatiche e propagandistiche da parte dell'Amministrazione uscente, unitamente all'editoriale del Sindaco Michele Tripodi con espressioni del seguente tenore *“L'opuscolo ritrae una parte dei momenti più rappresentativi del cammino esaltante e del programma realizzato in cui è evidente l'impronta di cambiamento che le Amministrazioni comunali 2010 – 2020 hanno dato alla città”*;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza della pubblicazione e distribuzione di tale attività di comunicazione oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria, ma non le motivazioni addotte a sostegno circa la decorrenza del *dies* a quo del divieto ex art. 9 legge 28/2000;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTO l'articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall'articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale *“Il Presidente e i componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020”*;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

## ORDINA

al Comune di Polistena (RC) di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'opuscolo dal titolo "*Comune di Polistena – rapporto alla Città - Polistena è cambiata#dieci anni al servizio del Popolo 2010-2020*" a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà espressamente fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*" all'indirizzo di posta elettronica certificata [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it), fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Polistena (RC) e al Comitato regionale per le comunicazioni della Calabria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 agosto 2020

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Mario Morcellini

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Nicola Sansalone